

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1445

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, ROVEDA,
GIBERTONI, SERENA, MANFROI e PAGLIARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1993

Fissazione di termini definitivi ed improrogabili per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA

ONOREVOLI SENATORI. - Da circa vent'anni i contribuenti italiani sono costretti a rincorrere scadenze e proroghe sempre diverse per la presentazione della dichiarazione dei redditi e delle altre denunce tributarie.

Contribuenti, professionisti e funzionari dell'Amministrazione finanziaria concordano sul fatto che occorra fissare una volta per tutte dei termini certi assolutamente improrogabili per l'assolvimento di siffatti obblighi tributari per non alimentare ulteriormente la sfiducia dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione stessa, che a sua volta è danneggiata dalle scadenze «ballerine». A questo proposito, vogliamo sottolineare l'inefficienza e la scarsa efficacia, o comunque la tardività, del controllo delle dichiarazioni recentemente consegnate agli uffici tributari, che ci inducono a ritenere inopportuni i termini per la presentazione delle denunce fiscali e particolarmente della denuncia annuale dell'IVA.

Allo stato dei lavori ci sembra di rilevare come l'Amministrazione finanziaria sia preoccupata esclusivamente per il gettito e molto meno per il controllo della documentazione contabile ed amministrativa che sta a fondamento dei versamenti effettuati dai contribuenti, e se le denunce giacciono anche qualche mese in meno non succede nulla.

Ci sembrano questi motivi sufficienti per evitare sovrapposizioni delle scadenze degli obblighi tributari, che moltiplicano le possibilità di errori per i contribuenti ed aprono controversie fastidiose con l'Amministrazione finanziaria per semplici irregolarità formali avulse da qualsiasi intento di evasione.

Di più, il sistema ancorchè imperfetto degli acconti scongiura abusi e piccole speculazioni finanziarie dei contribuenti e

quindi diviene meno stressante avere la disponibilità della documentazione contabile e amministrativa, che comunque viene esaminata, purtroppo, con tempi lunghi, con grave nocimento per lo Stato e qualche volta per i contribuenti, che subiscono danni non indifferenti per la liquidazione delle loro posizioni a credito.

Peraltro, auspicando l'immodificabilità della modulistica tributaria o addirittura la possibilità di utilizzare anche stampati diversi da quelli ministeriali, è opportuno non circoscrivere a soli trenta giorni il termine per la presentazione delle denunce (obbligatorie).

Per soddisfare le esigenze degli operatori professionali, senza ovviamente penalizzare la «ragion di Stato», la distribuzione degli adempimenti dei contribuenti deve essere così realizzata:

dichiarazione annuale dell'IVA entro il 15 marzo di ogni anno;

dichiarazione dei sostituti d'imposta entro il 30 aprile;

dichiarazione dei redditi delle società di persone entro il 31 maggio;

dichiarazione dei redditi delle persone fisiche entro il 30 giugno;

dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli enti commerciali e non commerciali entro due mesi dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre due mesi dal termine previsto dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Inoltre i versamenti delle imposte dovute nonchè delle ritenute non versate debbono essere eseguiti almeno dieci giorni prima della scadenza dei termini per le dichiarazioni. Infine, occorre prevedere la possibilità di concedere un *bonus* ai contribuenti che versino in anticipo le imposte dovute,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scontando l'interesse (semplice), calcolato al tasso legale, per il periodo che va dalla data del versamento anticipato alla scadenza del termine, purchè non inferiore ad un mese.

Il presente disegno di legge non comporta spese o pesi per il bilancio dello Stato, ma eventualmente un investimento in immagine di cui uno Stato moderno non può fare a meno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Termine per la presentazione della
dichiarazione annuale dell'IVA)*

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Entro il giorno 15 del mese di marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente contenente i dati richiesti con decreto del Ministro delle finanze».

Art. 2.

*(Termine per la presentazione della dichiara-
zione dei sostituti d'imposta)*

1. Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 aprile di ciascun anno i sostituti di imposta devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 per i pagamenti eseguiti nell'anno solare precedente, ancorchè le ritenute siano state versate tardivamente».

Art. 3.

*(Termine per la presentazione della dichiara-
zione dei redditi)*

1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Le persone fisiche devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno di ciascun

anno per i redditi dell'anno solare precedente.

Le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono presentare la dichiarazione entro il 31 maggio di ogni anno per i redditi posseduti nell'anno solare precedente».

2. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 900, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione dei redditi delle società e degli enti assoggettati all'imposta sulle persone giuridiche, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve essere presentata entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio o, in difetto, dal termine previsto per l'approvazione stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo».

Art. 4.

(Termine per l'effettuazione dei versamenti)

1. I versamenti dovuti in base alle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono essere effettuati almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la denuncia medesima.

2. Qualora il contribuente effettui il versamento delle imposte dovute almeno un mese prima della scadenza, ha diritto ad una riduzione delle somme dovute da calcolarsi utilizzando il tasso legale per tanti giorni quanti sono quelli che vanno dalla data di versamento alla data di naturale scadenza.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

